

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1557-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE DE COSMO)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle
aree di crisi siderurgica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, venne assegnata alla Società di promozione industriale (SPI) la somma di 200 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di promozione industriale nelle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico. Lo stesso provvedimento disponeva, per la realizzazione delle iniziative di promozione industriale di competenza della SPI, modalità di intervento differenziate per le aree del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud, autorizzando per le prime la SPI ad assumere direttamente partecipazioni azionarie e a erogare contributi a fondo perduto di importo massimo pari al 25 per cento degli investimenti fissi ammissibili. Per le aree meridionali, invece, l'attività della Società avrebbe dovuto in sostanza limitarsi al prefinanziamento delle agevolazioni concedibili sulla base delle disposizioni della legge n. 64 del 1986.

Il diverso assetto degli organismi preposti all'approvazione dei programmi predisposti dalla SPI, realizzatosi in seguito all'avvio del processo di privatizzazione, con la trasformazione degli enti di gestione in società per azioni, e il venir meno delle provvidenze per il Mezzogiorno disposte dalla soppressa legge n. 64 del 1986 hanno costituito altrettanti fattori di rallentamento dell'attività di reindustrializzazione facente capo alla Società e comportano interventi di adeguamento normativo-procedurale miranti, sostanzialmente, a rimuovere gli ostacoli a una piena utilizzazione delle risorse già rese disponibili da precedenti disposizioni legislative, realizzando altresì una equiparazione delle tipologie di intervento in tutte le aree interessate dalla crisi della siderurgia.

Il decreto-legge n. 410 adegua l'intervento nel Mezzogiorno all'attività che già la SPI

svolge nelle altre aree, consentendo l'erogazione diretta di finanziamenti e contributi a valere sulle risorse disponibili e su quelle che saranno individuate. Lo stesso provvedimento autorizza anche la SPI ad utilizzare i fondi indicati all'articolo 1 per l'assunzione di partecipazioni azionarie per le iniziative ubicate in tutte le aree di crisi industriale. Viene inoltre riconosciuto il rimborso degli oneri che la SPI sostiene per l'attività di istruttoria e di controllo delle iniziative individuate.

In particolare, per quel che riguarda l'area di Taranto - gravemente colpita dalla crisi - occorre ribadire l'urgenza degli interventi e l'auspicio che essi assumano carattere di maggior consistenza e concretezza affinché vengano a crearsi le condizioni in cui tutte le parti interessate possono trovare soddisfazione ed interesse, tenuto conto dei vincoli comunitari, sempre più stringenti. Al riguardo, occorrerà approntare con grande tempestività un piano di riorganizzazione industriale che veda il coinvolgimento dei pubblici poteri, dell'imprenditoria privata, dei risparmiatori e degli stessi lavoratori addetti al comparto siderurgico, per unificare le risorse, da ciascuno espresse, intorno a un concreto e realistico progetto di soluzione del riassetto in questione.

In tale quadro, fermo restando che occorrerà approfondire con il Governo i vari temi della questione siderurgica, appare indispensabile l'approvazione del decreto-legge in questione con la consapevolezza, tuttavia, della necessità di un'approfondita riflessione sugli indirizzi programmatici maggiormente idonei ad assicurare l'effettivo riordino della siderurgia nazionale al fine di renderla capace di competere con maggiore efficacia nel mercato globale.

DE COSMO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

20 ottobre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

26 ottobre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1993.

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
nelle aree di crisi siderurgica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per attivare interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi della siderurgia, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati,

per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO